



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 25 marzo 2005
Rif. P/CR.c/1385

CIRCOLARE N° 207

OGGETTO: Incombenze derivanti dall'approvazione dello studio di settore SK 29U - Geologi

Il 16 Febbraio presso l'Agenzia delle Entrate a Roma è stato "validato", fra gli altri, anche lo Studio di settore SK 29U che riguarda l'attività professionale dei geologi, o meglio di quella parte dei geologi professionisti che ha dato risposta al questionario inviato dal Ministero a cavallo tra il 2003 ed il 2004 e che si riconosce nei codici di attività 73.10.f (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia) e 74.20.4 (Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria). A questo proposito si ricorda che al questionario avevano risposto 3.773 geologi sui 4.163 che lo avevano ricevuto, pari al 90,6%, con un risultato che può essere ritenuto rappresentativo degli aspetti economici e fiscali della nostra categoria. Lo Studio SK 29U è stato successivamente approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto.

La validazione e la successiva approvazione determinano l'entrata in vigore dello Studio di settore nel prossimo giugno ai fini della compilazione del "Modello Unico" relativo ai redditi del 2004. Nel primo anno di applicazione dello Studio il Ministero ha accolto la richiesta del CNG di prevedere uno specifico **monitoraggio**, vale a dire una verifica degli effetti della sua attuazione sulla categoria, in modo da poterne correggere eventuali situazioni di anomalia o criticità. La soluzione del via libera con "monitoraggio" consente di avviare una fase in cui, senza che il risultato dello Studio abbia valore probatorio per gli accertamenti fiscali, ma valga solo come "presunzione semplice", senza obbligo di adeguamento, si possano effettuare verifiche più precise sulla reale rispondenza dello studio alla realtà economico-fiscale dei geologi. Insomma, in questo primo anno saranno importanti i rilievi, le osservazioni, e, perché no, le contestazioni che i colleghi potranno fare all'applicazione dello Studio, fornendone ovviamente il dovuto e motivato riscontro. Lo scopo è quello di perfezionare sempre più lo Studio SK 29U, in modo che sia sempre più rappresentativo e più calzante per l'attività dei geologi rispetto a quanto è avvenuto fino ad oggi con l'applicazione, a volte fuorviante, dei "parametri".

Si deve rilevare, a questo proposito, che nelle riunioni del 21/12/2004 e del 24/1/2005, a conclusione di un iter che ha visto impegnati, congiuntamente, l'Agenzia delle Entrate, la SOSE (Società Studi di Settore) ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, i risultati delle simulazioni effettuate (utilizzando, in forma anonima, le risposte fornite al questionario da molti colleghi di varie regioni d'Italia e con diverse anzianità professionali) hanno dato in generale risposte adeguate e sufficientemente aderenti alla stima dei ricavi minimi. Infatti, pur essendovi margini di ulteriore perfezionamento, che potrà essere perseguito proprio nella fase di monitoraggio dello Studio, tali simulazioni hanno evidenziato una forchetta tra ricavo minimo e ricavo puntuale (intervallo di confidenza) il più delle volte assai contenuta, confermando che lo Studio SK 29U approvato si dimostra in grado di cogliere, in generale, le caratteristiche peculiari dei geologi, traducendole in una stima di ricavo sufficientemente "su misura".

Questo incoraggiante risultato non è casuale. Infatti, a seguito delle diverse esperienze maturate con la prima applicazione degli Studi di settore relativi alle altre attività professionali, risultano recepite una serie di osservazioni di fondamentale importanza per l'elaborazione di una più corretta stima dei ricavi. Più in particolare, ad esempio, nei nuovi Studi come l' SK 29U non concorrono più alla elaborazione della stima né il valore dei beni strumentali né l'anzianità professionale, dati che spesso conducevano a risultati fuorvianti in considerazione delle oggettive difficoltà di "valorizzazione" di tali elementi.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la consulenza dello Studio Tributario dei Dott.ri Mece e Statera di Roma, durante l'istruttoria dello Studio ha presentato alcune osservazioni che in generale sono state accolte dall'Agenzia delle Entrate.

In primo luogo è stato fatto presente che spesso i geologi che acquisiscono un incarico da parte di Enti Pubblici, per esigenze del committente sono costretti a provvedere all'esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio che vengono affidate ad imprese munite delle macchine e degli strumenti necessari allo scopo. Questa prassi deriva dal fatto che l'Ente pubblico, per evitare di indire specifiche gare d'appalto per le prestazioni imprenditoriali, incarica il geologo professionista dell'intero lavoro. In questi casi il geologo per la parte c.d. "geognostica" si deve rivolgere ad una impresa e/o ad un laboratorio di analisi che addebitano l'importo del lavoro al geologo stesso il quale, a sua volta, lo anticipa e lo riaddebita – senza ricarichi – al committente. A fronte di questa osservazione l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che questa tipologia di spese, non direttamente inerente la produzione del reddito professionale, può incidere in maniera ingiustificata sulla funzione dei compensi; pertanto nella stesura definitiva dello Studio SK 29 è stata prevista l'introduzione, nel quadro Z, di una specifica variabile "spese per indagini geognostiche e di laboratorio sostenute in nome proprio e per conto del cliente". Tale informazione permetterà di determinare in modo più corretto la congruità dei ricavi dei singoli contribuenti e, nello stesso tempo, di apportare eventuali correttivi in sede di manutenzione dello Studio di settore.

Inoltre è stato chiesto ed ottenuto di modificare la denominazione del cluster N° 1) – "Geologi specializzati in indagini geognostiche", che poteva creare ambiguità interpretative con attività imprenditoriali, con la più appropriata definizione di "Geologi specializzati nella direzione di indagini geognostiche".

Sono state poi rilevate e sanate alcune incongruenze emerse nell'analisi dei dati riportati nel quadro D, in particolare il frequente ricorso alla categoria "altre attività o altro" (righe D16 e D28), che è stato ovviato con alcune integrazioni quali, al rigo D05, la dicitura "Progettazione e direzione lavori"; al rigo D11: la dicitura "Stime di georisorse e idrogeologia"; al rigo D24: la dicitura "Geologia applicata all'ambiente (ambiente, VIA, parchi, bonifiche)". Analogamente, al rigo D36 sono stati inseriti i gestori reti stradali ed autostradali, ferroviarie, del ciclo dell'acqua ed altri enti pubblici. Nel quadro Z, "dati complementari", è stata inserita un'apposita informazione aggiuntiva per quanto riguarda quella particolare fase dei lavori rappresentata dai collaudi.

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso inoltre la richiesta di ridurre il numero dei beni strumentali da indicare nel quadro E, che ora risulta costituito da sole cinque variabili, come quella di eliminare alcune informazioni precedentemente richieste nel quadro D – "Elementi specifici dell'attività" – come, per esempio, quelle relative all'area di svolgimento dell'attività, al valore dei beni strumentali, all'anzianità professionale, ormai dichiaratamente ininfluenti sulla stima dei ricavi. Tali semplificazioni – non da poco – consentiranno agli utilizzatori dello Studio di porre maggiore attenzione sui dati effettivamente rilevanti per l'elaborazione, riducendo gli errori e le inesattezze.

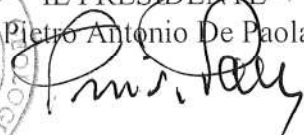
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha chiesto anche, per semplificare la scelta del codice di attività da parte dei geologi professionisti, che venga adottato un solo codice attività con una descrizione diretta ed univoca (es. Studi professionali di geologia), come già avviene per le altre professioni. Ciò faciliterà anche l'individuazione degli oltre 3.000 iscritti che non hanno ricevuto il questionario SK29 in quanto dispersi, evidentemente, nell'enorme quantità di codici di attività in cui possono essersi, più o meno consapevolmente, identificati.

In sede di osservazioni il CNG ha anche raccomandato all'Agenzia delle Entrate di tenere presente il particolare regime di cassa in cui operano i professionisti chiedendo, anche per questo, di non dare corso, come era stato prospettato in sede di discussione della Finanziaria 2005, all'ipotesi di un incremento automatico dei ricavi in funzione delle variazioni dell'indice ISTAT, che, senza tener conto dell'andamento del mercato nei vari settori di attività, costituirebbe un meccanismo iniquo.

In ultimo, ma non ultimo per importanza, il CNG ha fatto presente che, nell'ambito di un ulteriore approfondimento delle variabili che incidono sulla funzione di ricavo, è emerso che l'utilizzo da parte del professionista geologo dei mezzi di trasporto propri per lo svolgimento dell'attività è da ritenere molto più intenso rispetto alla gran parte delle altre categorie in quanto per effettuare rilievi, prove, indagini il geologo deve sempre recarsi sul posto che normalmente è distante dalla località ove ha sede lo Studio ed in molti casi anche al di fuori della Provincia e/o Regione di appartenenza. E' stato richiesto pertanto all'Agenzia delle Entrate di inserire nel quadro Z dell'approvando modello SK29U alcune caselle nelle quali richiedere al contribuente l'indicazione delle spese afferenti la gestione degli automezzi (carburanti, assicurazioni, tassa proprietà, manutenzioni) nonché il costo di acquisto, ammortamenti, canoni di noleggio e/o leasing, al fine di procedere ad una eventuale modifica dei parametri di calcolo in sede di manutenzione dello Studio stesso. Parimenti è stato richiesto che gli Uffici periferici addetti agli accertamenti siano sensibilizzati in ordine alla sussistenza del problema ed invitati a tenerne conto in sede di un eventuale contraddittorio.

Le incombenze per il futuro riguardano due aspetti. Il primo si riferisce ai colleghi che hanno ancora un **codice di attività diverso dal 73.10.F o dal 74.20.4.E** opportuno che gli OO.RR. facciano presente a chi si trova in tale situazione quanto sia suo interesse modificare il codice e sostituirlo, in sede di dichiarazione dei redditi e di denuncia IVA, con uno dei due suddetti, in attesa che il Ministero proceda al codice unico codice per tutta la categoria. Coloro che si adeguano potranno utilizzare lo Studio SK 29, senza continuare ad essere assoggettati all'iniquità dei parametri e senza essere esposti ai controlli che l'Agenzia delle Entrate farà nei confronti dei geologi che non si inquadreranno nello Studio di settore. Ciascuno potrà fare i suoi conti, ma è indubbio che lo Studio configura un carico fiscale adeguato e, in genere, più conveniente rispetto all'applicazione dei tradizionali parametri o dei criteri analitici di determinazione dei ricavi annui.

Ma il compito più importante che attende gli Ordini Regionali è di essere parte attiva nel **monitoraggio**, sollecitando e raccogliendo le osservazioni dei colleghi che nel prossimo giugno affronteranno per la prima volta la compilazione del modello unico (redditi 2004) sulla base dello studio di settore SK 29U. L'adozione, per il primo anno, del monitoraggio costituisce – come detto in premessa – una fase molto importante, destinata a verifiche più precise sulla reale rispondenza dello studio alla realtà economico-fiscale dei geologi, che, nel loro interesse, dovranno far conoscere al Consiglio Nazionale, **tramite gli Ordini Regionali di appartenenza, eventuali e motivati rilievi ed osservazioni entro il 31 Agosto 2005**. Ciò consentirà alla Commissione di validazione dell'Agenzia delle Entrate di elaborare il tutto ai fini di eventuali modifiche allo Studio, da concludersi entro novembre 2005. Lo scopo è quello di eliminare anomalie e difetti che eventualmente possano emergere nella sua prima applicazione, in modo da pervenire ad uno strumento il più possibile efficace e rappresentativo della categoria, senza riflessi punitivi sul contribuente onesto. Il Consiglio Nazionale attende pertanto dagli Ordini Regionali tali riflessioni e segnalazioni, che ovviamente saranno utilizzate in maniera anonima, nel rispetto della privacy

 IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola


All.:

bozza del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sugli studi di settore per i professionisti